

- (8) Al fine di garantire che siano raggiunti gli obiettivi perseguiti dalla misura di deroga, in particolare quelli tesi a evitare effetti destabilizzanti e ad assicurare condizioni di parità, è opportuno che la presente decisione sia applicata a decorrere dal 1° gennaio 2017. Prevedendo un'applicazione retroattiva della misura di deroga, è rispettata la legittima aspettativa degli interessati, in quanto la misura di deroga non viola i diritti e gli obblighi degli operatori economici o degli individui.
- (9) Secondo le informazioni fornite dal Lussemburgo, l'aumento della soglia avrà un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito riscosso nella fase del consumo finale.
- (10) La misura di deroga è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) — Uno «Small Business Act» per l'Europa, del 25 giugno 2008.
- (11) La misura di deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto il Lussemburgo effettuerà il calcolo della compensazione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (12) La decisione di esecuzione 2013/677/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2013/677/UE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

In deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, il Lussemburgo è autorizzato a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 30 000 EUR.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2019 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese, se questa data è anteriore.»

Articolo 2

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

